

dunque proibito soltanto il quinto matrimonio; 4) l'uomo non può inoltre avere come mogli allo stesso tempo due donne che, se una di loro fosse maschio, non potrebbero sposarsi per l'esistenza di un impedimento da parentela. Così ad esempio due sorelle non possono avere lo stesso marito: se si trattasse di fratello e sorella infatti, il matrimonio tra loro sarebbe proibito.

Si è dunque visto che il matrimonio musulmano è *poligamico*, o meglio poliginico. L'uomo può avere fino a quattro mogli contemporaneamente: il Corano gli fa però l'obbligo di trattarle con giustizia (IV, 3). Gli interpreti contemporanei del Corano mettono questo versetto in connessione con un altro (IV, 129), secondo il quale l'uomo, pur desiderandolo, non è capace di agire con equità nei confronti delle proprie mogli. Dunque l'esercizio della poligamia è sottoposto a una condizione che Dio stesso dichiara non realizzabile. Se ne deduce che il matrimonio poligamico è nella normalità dei casi virtualmente proibito. Su questa nuova interpretazione del testo coranico fanno leva i diversi legislatori per introdurre misure di dissuasione e di controllo più o meno penetrante circa la conclusione dei matrimoni poligamici.

Il matrimonio viziato perché privo di un elemento costitutivo o concluso nonostante l'esistenza di un impedimento non fonda la vita matrimoniale. L'uomo e la donna devono separarsi. Il giudice pronuncia il *fash*, accertando la difformità del contratto dal modello legale. Lo stesso avviene quando il vizio sopravviene dopo che la vita matrimoniale si è validamente costituita. Così, se l'uomo commette apostasia (*ridda*) abbandonando l'islam, perde ogni suo diritto, inclusi quelli di natura successoria o matrimoniale, e il giudice pronuncia il *fash*. La sanabilità del matrimonio viziato è ipotesi eccezionale: i malikiti ad esempio l'ammettono per il caso in cui nel contratto non si sia fissato l'ammontare del *mahr*, che per loro costituisce elemento essenziale del matrimonio. Il contratto è sanato con l'impegno dell'uomo a pagare il *mahr* di equivalenza (*mahr al-miṭl*). Il matrimonio viziato non può essere sciolto mediante ripudio o divorzio. Dal matrimonio invalido può derivare un limitato numero di effetti, tra cui l'attribuzione all'uomo del figlio concepito dalla donna.

La vita coniugale che trae vita dal matrimonio è segnata dalla preminenza dell'uomo: la donna deve mettersi a sua disposizione e prestargli *obbedienza*. Il corrispettivo di tale quotidiana sottomissione è il *mantenimento* che l'uomo versa alla moglie, indipendentemente dalla condizione di bisogno di lei: esso comprende il vitto, l'alloggio, il vestiario, le spese mediche e il servizio. L'insubordinazione ingiustificata della donna determina la sospensione del mantenimento. Il mantenimento è dovuto per tutto il tempo che la donna resta nella potestà dell'uomo, cioè fino alla fine del *ritiro legale* (*'idda*) che segue lo scioglimento del matrimonio per morte, ripudio o divorzio. Il ritiro legale permette di accertare l'eventuale gravidanza della donna; esso dura generalmente tre mesi, dopo i quali il marito non ha più alcun obbligo nei confronti della moglie. Dopo lo scioglimento del matrimonio, la donna che non ha redditi propri resta a carico della famiglia di origine o dei figli.

Il marito può provocare la fine del matrimonio con una semplice dichiarazione di *ripudio*. Non occorre che tale dichiarazione sia motivata, né che la donna sia presente ad essa o che ne sia informata. Non occorre neppure che sia l'uomo personal-